

**Tabella di riscontro alle osservazioni scritte dei portatori di interesse.
Incontro conclusivo - Udine 16.10.2013
ZSC IT 3320016 Torrente Cornappo
MODIFICHE DA APPORRE ALLE MISURE DI PIANO**

PORTATORE DI INTERESSE (Nome, Cognome, Ente o Associazione, protocollo di arrivo)	Edizione PDG	TIPO MISURA	CODICE MISURA	TESTO della MISURA	OSSERVAZIONE e PROPOSTA di MODIFICA	RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE sintesi motivazione	proposta MODIFICA misura	CORNAPPO
ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946	Bozza Agosto 2013	trasversali		Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi <i>Procambarus</i> , <i>Orconectes</i> , <i>Pacifastacus</i> e <i>Cherax</i> (v. allegato CARTA DELLE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE)	Porre un divieto di cattura per specie alloctone non è indicato, anzi come per le specie vegetali la loro asportazione/contenimento potrebbe rendersi necessaria, qualora se ne rilevi la presenza, al fine di evitare meccanismi di competizione/sostituzione delle specie autoctone o e/o trasmissione di eventuali agenti patogeni alle popolazioni indigene. Piuttosto andrebbero opportunamente regolamentate le modalità e le tempistiche di prelievo sulla base del livello di nocività della specie in questione. Il divieto di immissione appare inoltre comunque già previsto nella misura RE29. Andrebbe chiarito che se per "allevamento e detenzione" s'intende all'interno del corpo idrico o in generale". La frase comunque andrebbe meglio esplicitata magari in un'apposita scheda delle azioni	Il problema dell'autorizzazione alla cattura dei decapodi alloctoni è, come noto, duplice. Da un lato può incentivarne l'immissione abusiva, dall'altro può comportare, da parte di raccoglitori non esperti o corretti, la cattura anche di individui delle specie autoctone. Per chiarire la misura, si può inserire il riferimento alle azioni di controllo, che svolte dall'ETP o da altri enti o professionisti autorizzati, è chiaramente possibile.	Modifica inserire il riferimento alle azioni di controllo, che svolte dall'ETP o da altri enti o professionisti autorizzati, è chiaramente possibile.	X
ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946	Bozza agosto 2013	trasversale	RE 26 RE 27	RE 26 a. Divieto di effettuare immissioni ittiche ad eccezione degli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura nel medesimo corso d'acqua RE 27 Divieto di semina della Trota fario nel Rio Bianco	La trota fario non è ritenuta essere autoctona per la regione pertanto già inclusa al punto RE 26 a, quindi non si comprende l'opportunità di inserire la misura RE 27. Tra l'altro lasciare tale specifica indurrebbe a pensare che negli altri corsi d'acqua tale immissione è consentita. Va considerato che negli INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E HABITAT vi è il Divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (divieto di cui all'art. 12 DPR 357/1997) - misura RE 36 Si suggerisce pertanto o di togliere la misura RE 27 o di indicare che il divieto riguarda tutto il territorio del SIC.	Si accoglie la giusta osservazione estendendo il divieto di semina della fario a tutte le acque del SIC. È stato inserita la misura RE27, specie specifica, in quanto l'alloctonia o autoctonia della trota fario è in realtà questione non ancora universalmente accettata. La misura è infatti volta a garantire i presupposti per la gestione conservativa della trota marmorata.	Modifica: inserire RE 27 Divieto di semina della Trota fario	